


IL SINDACO  
(AGLIATI RAG. GIUSEPPE)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(GANDOLARAG. GIUSEPPE)

# STATUTO

DEL COMITATO PER LA GESTIONE  
DELLA MASSA EREDITARIA LASCIATA  
AL COMUNE DI CASTELMARTE  
DAL *RAG. AURELIO OPPIZZI*

Articolo 1  
COSTITUZIONE

In ottemperanza alle disposizioni impartite nel testamento redatto dal rag. Aurelio OPPIZZI e reso pubblico con atto del Notaio Albino CHIESA di Milano con atto n. 16902 di repertorio in data 8 marzo 1991, visto il Decreto di accettazione dell'eredita' rilasciato dal Prefetto di Como in data 26 febbraio 1993 Prot. 2630/ secondo settore

E' COSTITUITO

il comitato per la gestione della massa ereditiera lasciata al Comune di Castelmarte dal rag. Aurelio OPPIZZI denominato

"COMITATO EREDITA' OPPIZZI"

per brevità di seguito denominato "Comitato", retto dalle norme previste dal presente Statuto e dalle Leggi vigenti in materia.

Articolo 2  
SEDE SOCIALE

La sede del Comitato e' fissata presso la sede Comunale in Castelmarte Via Roma 16.

Articolo 3  
SCOPI

Come stabilito nel testamento, il Comitato ha lo scopo di amministrare la massa ereditaria lasciata al Comune di Castelmarte perche' possa essere fatto del bene comunque e dovunque in particolar modo alla Comunita' di Castelmarte nel campo:

SOCIALE - CULTURALE - SPORTIVO - AGGREGATIVO - RICREATIVO - ASSISTENZIALE a onore e merito del benefattore AURELIO OPPIZZI.

COMPOSIZIONE E DURATA

Come da disposizioni testamentarie, il Comitato avra' la seguente composizione:

Il Sindaco (pro tempore) che ne diviene il Presidente;  
Tre membri eleggibili ogni due anni dal Consiglio Comunale oltre ai signori GEROSA FERRUCCIO residente in Milano Via Cavalcanti, e FUSI ACHILLE residente in Castelmarte Via Valleggio membri designati a vita dallo stesso Oppizzi.  
La durata del Comitato e' legata all'esistenza del Patrimonio, e potra' venir meno nel momento della estinzione del medesimo.

Articolo 5

REVOCA O DIMISSIONI DA MEMBRO

La qualifica di membro puo' venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'esercizio sociale;
- b) per decesso;
- c) per revoca del mandato da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 6

SURROGA

Negli intervalli per i motivi di cui sopra, il Consiglio Comunale procedera' alla integrazione dei membri con nuove nomine entro la prima seduta utile del Consiglio.

Articolo 7

POTERI DEL COMITATO

Il Comitato ha il compito di:

- 1) deliberare sulle questioni riguardanti l'attivita' amministrativa per l'attuazione delle sue finalita' e secondo le direttive testamentarie, assumendo tutte le iniziative del caso.
- 2) scegliere gli Istituti di credito ai quali far gestire i titoli di proprieta' e confluire gli utili degli stessi oltre agli affitti degli immobili e ad eventuali altre rendite o entrate ordinarie e straordinarie;

- 3) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e/o finanziario relativo alla massa ereditaria;
- 4) scegliere le modalita' di locazione degli immobili;
- 5) erogare contributi secondo apposito regolamento da redigersi a cura del comitato stesso;
- 6) predisporre i bilanci di previsione e di consuntivo.

#### Articolo 8

##### COMPENSI

IL Comitato delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente. I membri del comitato riceveranno per ogni seduta un compenso pari al gettone di presenza corrisposto ai membri di Giunta Comunale ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### Articolo 9

##### CONVOCAZIONE

Il Comitato si riunisce, sempre in unica convocazione, di norma una volta ogni due mesi e comunque ogni qualvolta lo riterra' utile il Presidente o lo richiedano almeno tre membri del comitato stesso.

Alle riunioni partecipa il segretario.

In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del comitato designato dal Presidente.

Le riunioni del Comitato devono essere convocate per lettera inviata almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, da un membro designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il Comitato puo' essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Comitato sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e inoltrate alla Giunta Comunale per la successiva attuazione.

Articolo 10  
RISERVATEZZA DELLE DELIBERE

Fatte salve le norme di Legge ed i regolamenti comunali vigenti sulla visione degli atti, il Comitato ha facolta' di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicita'.

Articolo 11  
COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario del Comitato e' nominato dal Comitato stesso per un biennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Comitato.

Il Segretario provvede al disbrigo degli affari ordinari e della corrispondenza corrente, redige i bilanci preventivi e consuntivi su indicazione del Comitato, oltre ai verbali delle sedute, cura l'inoltro delle convocazioni, la tenuta della contabilita', e inoltra le delibere alla Giunta Comunale.

Per l'attivita' svolta in nome del Comitato al segretario e' corrisposto un compenso da definirsi con apposita delibera all'inizio di ciascun biennio.

Articolo 12  
ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia al 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 13  
EROGAZIONE CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi deve avvenire il 13 dicembre di ogni anno, come da disposizione testamentaria, sulla base di apposito regolamento approvato dal Comitato stesso.

Articolo 14  
NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.